



# REGOLAMENTO SCOLASTICO SANITARIO

Testo coordinato, condiviso ed adottato dalle Scuole:  
Nido IL SERAFINO, Scuola dell'Infanzia IL SERAFINO e Scuola Primaria IL SERAFINO,  
che va ad integrare i rispettivi Regolamenti Interni.

## Articolo 1 - (AMMISSIONE)

I bambini di nuova iscrizione saranno ammessi senza esibizione di certificato del Pediatra di Libera Scelta che ne accerti lo stato di salute. Per l'ammissione è necessario, consegnare copia delle certificazioni delle vaccinazioni eseguite e relativi aggiornamenti, nonché copia del tesserino sanitario. Il bambino deve frequentare in adeguate condizioni igieniche.

I genitori, all'avvio della frequenza, sono tenuti a incontrare la Pediatra della Scuola per la compilazione della scheda anamnestica.

## Articolo 2 - (VACCINAZIONI)

E' previsto il controllo dello stato vaccinale attraverso la comunicazione dei bambini e delle bambine iscritti da parte della scuola all'Anagrafe Vaccinale della ASL.

Non è consentita a norma di legge la frequenza scolastica ai non vaccinati e/o irregolari.

## Articolo 3 - (ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA)

I bambini a tutela di se stessi e degli altri, possono frequentare il Nido e la Scuola solo quando sono in perfette condizioni di salute. La presenza di stato di malessere e/o di malattia del bambino durante la frequenza viene segnalata dalle educatrici e insegnanti o dalla direzione ai genitori per le cure del caso. Al fine di garantire una fattiva collaborazione per la tutela e la sorveglianza del minore i genitori sono tenuti a lasciare uno o più recapiti telefonici per essere sempre reperibili. L'allontanamento del bambino e della bambina dalla comunità è previsto nei casi di:

febbre oltre i 38 °C, misurazione ascellare in tre controlli successivi;  
turbe gastrointestinali consistenti in vomito ripetuto e/o diarrea (tre scariche liquide, o più);  
congiuntivite secretiva;

esantema e/o eruzioni cutanee ad esordio improvviso;

stomatite;

ossiuriasi o altre parassitosi intestinali;

pediculosi il rientro in comunità avviene previa presentazione del certificato del Pediatra di Libera scelta che attesti l'inizio di idoneo trattamento (Circ. Min. n.4 del 13/3/1998).

Negli altri casi, il rientro avviene previa la presa visione della comunicazione di ALLONTANAMENTO del pediatra di Libera scelta.

## Articolo 4 - (RIAMMISSIONE IN CASI DI TRATTAMENTO CON SUTURE/ MEDICAZIONI/ APPARECCHI GESSATI)

In caso di eventi traumatici sia interni che esterni alla scuola, con conseguente prognosi, la famiglia con assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori, può richiedere, utilizzando la modulistica reperibile in segreteria, la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata nel referto medico.

Alla richiesta di riammissione anticipata deve essere allegato un certificato del medico di libera scelta che dichiara che il bambino/bambina può rientrare a scuola indicando eventualmente, oltre all'esonero dalle attività di educazione motoria anche altre precauzioni. Tale dichiarazione può essere formulata nello stesso certificato che dichiara la prognosi o in un altro appositamente redatto.

## Articolo 5 - (RIAMMISSIONI)

Non è più necessario per le famiglie portare il certificato medico in caso di assenza per malattia superiore ai cinque (5) giorni (come da Legge regionale n.55 del 25/09/2018).

Il certificato medico deve essere prodotto solo nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica (ad esempio in caso di meningiti, epatiti virali, diarreie batteriche, scabbia, tubercolosi, morbillo, rosolia, pertosse, tigna).

Al fine dell'organizzazione e per rendere efficiente il servizio educativo/scolastico ed allo scopo di verificare che non si rientri in una delle ipotesi di deroga prevista dalla citata legge regionale, si rende necessario adottare la seguente disciplina per la giustificazione delle assenze superiori a 5 giorni consecutivi: le famiglie sono tenute ad inviare una comunicazione scritta, tramite email alla Pediatra della Scuola ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della durata presunta e della motivazione della relativa assenza.

## Articolo 6 - (SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI)

A scuola e al nido non è consentita la somministrazione di farmaci ovvero di rimedi omeopatici ad eccezione di casi particolari quali patologie croniche che prevedono farmaci indispensabili o di farmaci salvavita.

In questi casi, le terapie con orario di somministrazione non modificabile e coincidente con la frequenza scolastica o del Nido vanno garantite dietro richiesta scritta dei genitori con liberatoria (modulistica distribuita presso la Segreteria) e certificato del medico che le ha prescritte (modulistica distribuita presso la Segreteria) con indicazione del farmaco, posologia e metodo di conservazione previa acquisizione del consenso del personale scolastico/educativo.

Il farmaco da consegnare a cura dei genitori in Segreteria o alla Pediatra della Scuola deve essere in confezione integra.

Non sono altresì somministrabili farmaci di primo soccorso che investono competenze sanitarie e/o diagnosi medica.

## Articolo 7 - (PRIMO SOCCORSO)

In caso di malattie od incidenti, il personale del Nido e della Scuola avverte i genitori. Nei casi più gravi e nelle situazioni di emergenza il personale del Nido e della Scuola attiva immediatamente il Pronto Intervento (118) e, in assenza del genitore, e provvede ad accompagnare il bambino.

Il Personale del Nido e della Scuola che presta pronto soccorso in caso di ferite, sanguinamenti e contatti con materiali organici, indosserà guanti monouso. Tutte le superfici sporcate con materiali organici vengono pulite con sapone ed acqua e quindi disinfettate. Tutto il materiale monouso contaminato viene prontamente eliminato in sacchi chiusi.

## Articolo 8 - (ALIMENTAZIONE)

La pediatra della scuola è chiamata a controllare che sia rispettato il menù stabilito e a coordinare tutte le diete speciali.

I genitori possono richiedere DIETE DIFFERENZIATE per motivi di salute e/o etico-religiosi presentando la richiesta scritta utilizzando la modulistica reperibile in segreteria correlata dalla prescritta certificazione medica, direttamente alla pediatra della Scuola o in segreteria in busta chiusa alla sua attenzione.

La richiesta di dieta differenziata per motivi di salute o etico/religiosi deve essere presentata all'inizio dell'anno scolastico e ha validità annuale, fino alla presentazione di nuova certificazione, in caso di variate esigenze.

Sono previste variazioni per patologie, intolleranze e/o allergie insorte durante l'anno scolastico.

Per la reintroduzione della dieta libera è necessario un nuovo certificato medico che attesti l'idoneità all'assunzione del menù scolastico standard.

La certificazione per patologia cronica avrà durata per tutto il ciclo scolastico.

E' prevista inoltre la richiesta di dieta "leggera" occasionale per malessere transitorio insorto a casa o a scuola che non necessita di certificazione medica, si può richiedere la mattina stessa inviando una mail alla segreteria entro le ore 10,00, per non più di tre giorni consecutivi. La segreteria informerà la cucina e la pediatra della Scuola.

Non sono previste variazioni per "gusto".

È divieto assoluto introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo.

Sono consentiti in caso di festeggiamento esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma, con il dettaglio degli ingredienti e lo scontrino d'acquisto il tutto sarà consegnato in segreteria.

## Articolo 9 - (COMUNICAZIONI SANITARIE)

Non sono previste comunicazioni per patologie stagionali o di comunità alle famiglie con affissione di cartelli o comunicazioni verbali o scritte. La Pediatra della Scuola avrà cura di informare personalmente le famiglie solo in casi di allarme preavvisato dal servizio di igiene e salute pubblica o malattie infettive del territorio.

La scuola e la pediatra della scuola invitano le famiglie a non diffondere comunicazioni sanitarie inerenti i propri figli tramite chat di classe poiché non condivise né dalla scuola né dalla pediatra della scuola e pertanto rischiano di generare inutili allarmi e a diffondere disinformazione.

Le educatrici e le insegnanti non possono riferire alcuna informazione di tipo sanitario o sullo stato di salute dei bambini e delle bambine.

